



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2023

Sommario

Articolo 1 - Definizione e caratteristiche del volontariato civico.	3
Articolo 2 - Finalità e oggetto.	3
Articolo 3 - Ambito di intervento.	3
Articolo 4 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici.	4
Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione.	4
Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione.	5
Articolo 7 - Individuazione del servizio e selezione dei volontari civici.	6
Articolo 8 - Espletamento del servizio.	6
Articolo 9 – Convenzione/Accordo individuale	7
Articolo 10 - Caratteristiche del volontariato civico in specifica relazione all'attività dell'Ente.	8
Articolo 11 - Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo.	9
Articolo 12 - Rapporto con le organizzazioni di volontariato.	9
Articolo 13 - Certificazione delle esperienze.	10
Articolo 14 - Uso delle attrezzature.	10
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali.	10

Articolo 1 - Definizione e caratteristiche del volontariato civico.

Il volontariato civico individuale, nel prosieguo denominato anche servizio civico, così come disciplinato dal presente Regolamento, viene definito come l'insieme di attività prestate da singoli cittadini, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà e impegno civile. Tale insieme di attività è conforme agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 3, nei quali l'Ente ha l'obbligo di intervenire in forza di disposizioni normative primarie, statutarie o regolamentari.

Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi già svolti dall'Amministrazione. Le attività dei volontari, pertanto, non possono essere utilizzate in sostituzione dell'attività lavorativa svolta dal personale dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì in aggiunta e unicamente per arricchire la qualità dei servizi erogati o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Articolo 2 - Finalità e oggetto.

Il presente Regolamento:

- scaturisce dalla volontà dell'Ente di applicare i principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Vedano al Lambro;
- funge da strumento attuativo che persegue finalità di promozione del volontariato quale forma di coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché alla tutela dell'ambiente.

Il Comune di Vedano al Lambro istituisce l'Albo Comunale dei volontari civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato prestata da cittadini iscritti all'Albo stesso.

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente comma 2 (attività di seguito definita "volontariato civico") e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei volontari civici, mentre l'attività di volontariato svolta in nome e/o per conto delle organizzazioni resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di volontariato di cui al D. Lgs. 117/2017.

La gestione dell'Albo Comunale dei volontari civici spetta all'area affari generali ed è tenuto presso l'ufficio segreteria.

Articolo 3 - Ambito di intervento.

I servizi di volontariato civico possono riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Ente, il cui espletamento non sia espressamente riservato, da leggi, regolamenti o altre fonti normative, ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, sono riconducibili all'ambito tipico del lavoro volontario le seguenti finalità:

- finalità **di carattere sociale**, rientranti nell'area socioassistenziale, sociosanitaria e socio-educativa, anche relative agli interventi di prevenzione e sostegno nei casi di disagio e di emarginazione sociale, anche nelle forme innovative non individuate nella programmazione regionale;
- finalità di **carattere civile**, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della tutela del paesaggio e del patrimonio naturalistico;
- finalità **di carattere culturale**, relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche e per la realizzazione delle iniziative;
- finalità di carattere **patrimoniale**, attività inerenti servizi presso il patrimonio comunale, come la manutenzione e/o la pulizia di spazi pubblici, aree verdi e aiuole di pertinenza di strutture pubbliche.

Sono ricomprese anche le attività di supporto agli uffici dell'Ente, tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Ente stesso, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

Sono escluse dal presente Regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni normative primarie.

La Giunta Comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo delle prestazioni di lavoro volontario.

Articolo 4 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici.

L'Albo dei volontari civici, istituito presso il servizio affari generali, è suddiviso per ambiti di intervento, nel quale gli interessati possono iscriversi al fine di manifestare la propria disponibilità allo svolgimento delle attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 3.

L'Albo è tenuto con modalità informatiche dall'ufficio segreteria.

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione.

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni 18;
- idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
- non aver subito condanne e non aver procedimenti penali in corso incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi della sua immagine;
- per i cittadini di Paesi terzi, la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Per attività a contatto con i minori dovrà essere previamente acquisita la certificazione cosiddetta antipedofilia di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 39 del 2014, art. 25-bis del Testo unico in materia di casellario giudiziale e successive modifiche e integrazioni.

Possono svolgere il servizio in parola anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei al compimento della specifica attività. In ogni caso l'Ente si riserva la facoltà di accertare l'idoneità psico-fisica dei volontari a mezzo del medico responsabile della sicurezza sul lavoro del Comune di Vedano al Lambro.

Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a genere, etnia, professione di culto e opinioni politiche.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione.

Chi intende svolgere il volontariato civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei volontari civici.

All'Albo Comunale dei volontari civici possono iscriversi coloro i quali siano in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda di iscrizione e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata a seguito della compilazione dell'apposito modulo reso disponibile sul sito *web* istituzionale dell'Ente.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- le generalità, la residenza e i recapiti di contatto richiesti;
- l'autocertificazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi della sua immagine;
- le opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il richiedente intenda collaborare e la disponibilità in termini di tempo;
- l'accettazione incondizionata delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento.

I cittadini stranieri dovranno essere in regola con il titolo di soggiorno.

I richiedenti, già all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 3 o soltanto per una o più di esse.

La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno e l'aggiornamento dell'albo verrà fatto con cadenza annuale o con maggiore frequenza in base ad esigenze legate a specifici progetti.

Periodicamente potranno essere pubblicati nei luoghi abituali e sul sito *web* istituzionale dell'Ente, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei volontari nello svolgimento di progetti rientranti negli ambiti indicati all'art. 3, salva fatta comunque la possibilità da parte degli interessati di poter manifestare spontaneamente durante tutto l'anno la propria disponibilità all'effettuazione di servizio volontario.

Le richieste vengono esaminate dal responsabile del servizio affari generali o da suo delegato, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere l'integrazione della documentazione presentata.

L'eventuale provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato al recapito indicato nella domanda di iscrizione.

Articolo 7 - Individuazione del servizio e selezione dei volontari civici.

Il Responsabile di servizio per materia competente per il progetto nel cui ambito s'intende attivare il volontario (nel seguito del presente Regolamento, per brevità, denominato "Responsabile di servizio") consulta l'Albo comunale dei volontari civici e individua tra gli iscritti non impegnati in altre attività di volontariato, sulla base dei requisiti soggettivi e delle preferenze d'ambito espresse al momento dell'iscrizione, coloro i quali appaiono più idonei.

I progetti proposti su iniziativa dei cittadini sono presentati sotto forma di relazione dettagliata su modello predisposto dell'Amministrazione. I progetti sono valutati dal Responsabile di servizio competente per materia che ne valuta la significatività, l'utilità, la fattibilità e sostenibilità in termini di disponibilità delle ulteriori risorse necessarie. Nel caso in cui il progetto non sia già previsto nei programmi dell'Amministrazione viene preventivamente sottoposto alla valutazione della Giunta.

Anche i progetti proposti direttamente dai cittadini, attivati a seguito di positiva valutazione da parte del Responsabile di servizio competente per materia, eventualmente sentita la Giunta per la verifica della coerenza con i programmi, sono svolti esclusivamente con cittadini già iscritti nell'Albo dell'Ente o che procedono all'iscrizione prima dell'attivazione dello specifico progetto presentato.

In presenza di requisiti analoghi la precedenza è determinata dall'ordine cronologico d'iscrizione all'Albo.

Per ogni singolo progetto da avviare sono individuati almeno tre volontari iscritti all'Albo, tranne nel caso in cui, per le caratteristiche del progetto, sia sufficiente l'individuazione di un inferiore numero di iscritti.

In occasione dell'attivazione del progetto il Responsabile del servizio convoca i volontari preselezionati per un colloquio conoscitivo in cui viene presentata l'attività necessaria e vengono verificate le effettive disponibilità e idoneità nonché la motivazione ad impegnarsi per tutto il tempo necessario e per le specifiche attività richieste.

Conclusa detta attività, il Responsabile di servizio dispone con proprio provvedimento l'avviamento dell'attività e approva il testo della convenzione - accordo individuale recante i dettagli organizzativi dello specifico rapporto di collaborazione. Il Responsabile di servizio trasmette all'ufficio segreteria la convenzione sottoscritta al fine della registrazione dei progetti in corso con ogni volontario nell'apposita sezione dell'albo.

Articolo 8 - Espletamento del servizio.

Il volontario civico con la convenzione - accordo individuale riceve comunicazione scritta dell'inizio dell'attività e delle altre informazioni relative all'espletamento del servizio; nella convenzione devono essere chiaramente esposti il giorno e l'ora di inizio dell'attività, la durata dell'eventuale periodo di prova, il luogo di svolgimento del servizio (in caso di luoghi diversi, indicare quello principale e/o di raccolta), il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Responsabile di servizio e, se diverso, del dipendente comunale referente.

Prima di iniziare l'attività il volontario civico deve sottoscrivere per consenso e integrale accettazione la convenzione approvata con il provvedimento di cui al comma 3 del precedente art. 7 e sottoscritta dal Responsabile di servizio; di detta convenzione sono formati due originali: uno viene acquisito agli atti dell'Ente, presso l'ufficio segreteria, l'altro viene consegnato al volontario.

Ogni volontario civico è provvisto di un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentirne l'immediata riconoscibilità.

Il volontario civico:

- è tenuto alla riservatezza e al rispetto della dignità della funzione cui è avviato;
- non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali;
- deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti, in particolar modo riguardanti la *privacy* e la dignità degli utenti e dei cittadini;
- deve, in modo tecnicamente corretto, svolgere le mansioni attribuitegli, nel rispetto delle norme vigenti con particolare riguardo a preservare il buon andamento e l'immagine dell'Amministrazione, nonché la riservatezza di dati e informazioni di cui venga a conoscenza;
- per garantire la necessaria programmazione delle attività da parte del Comune, i singoli volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto;
- i volontari devono dare tempestiva comunicazione al Responsabile di servizio di ogni fatto che comporti la necessità giustificata da gravi motivi di sospendere o interrompere l'attività di volontariato. L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni circostanza che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

Il Responsabile di servizio o il dipendente comunale referente per l'attività cui il volontario civico è avviato, hanno il compito di informare e istruire lo stesso circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; attiene ai loro compiti anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del volontario civico.

Il Responsabile di servizio valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può, a tale scopo, impartire le conseguenti istruzioni al volontario civico.

Articolo 9 – Convenzione - accordo individuale

Preventivamente all'inizio dell'attività di volontariato, le parti sottoscrivono una convenzione contenente l'accordo individuale con i seguenti contenuti:

- a. il programma e i dettagli organizzativi del rapporto di collaborazione, le attività da svolgere, le modalità di svolgimento e i tempi di realizzazione del progetto a cui partecipa il volontario;
- b. la dichiarazione per cui l'attività svolta viene considerata di supporto al personale in servizio e non sostituisce in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c. la dichiarazione espressa per cui non sussiste e non sarà instaurato alcun rapporto di lavoro tra l'Amministrazione e il volontario in relazione all'attività svolta;
- d. l'indicazione per cui il volontario, durante lo svolgimento della propria attività verrà assicurato, con onere economico a carico del Comune, contro il rischio di infortuni e

- malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per i casi di responsabilità civile verso terzi eccetto i casi di dolo e di colpa grave;
- e. l'accettazione integrale del presente Regolamento;
 - f. l'impegno a svolgere la propria attività esclusivamente per fini di solidarietà, ribadendo la gratuità della stessa e l'assenza di prestazione lavorativa e professionale;
 - g. l'impegno a collaborare in forma coordinata con il Comune nell'ambito del progetto, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e le verifiche concordate;
 - h. l'impegno ad operare nel completo rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è svolta l'attività;
 - i. l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale fornire ai volontari adeguati formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e per la fornitura dei dispositivi di protezione eventualmente necessari;
 - j. l'impegno da parte del volontario alla riservatezza e al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nel rispetto delle indicazioni fornite;
 - k. l'impegno da parte del volontario al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Vedano al Lambro;
 - l. la dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che i volontari sono direttamente e personalmente responsabili per danni procurati a persone e a cose con comportamento doloso e/o gravemente negligente nello svolgimento delle attività, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
 - m. eventuale nomina di incaricato del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa europea e nazionale in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 10 - Caratteristiche del volontariato civico in specifica relazione all'attività dell'Ente.

Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere al Comune di Vedano al Lambro di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici nella forma del lavoro volontario.

L'Ente si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei richiedenti in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli stessi, nonché di richiedere loro, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, dimostrazione del possesso di specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisiche.

Il volontariato civico prestato nell'ambito delle attività del Comune di Vedano al Lambro è conforme alle norme recate dal D. Lgs. 117/2017, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pertanto esso:

- è prestato in forma volontaria e gratuita, quindi non può essere retribuito in alcun modo, neppure in forma indiretta, né dar luogo ad alcun obbligo previdenziale;
- non può in alcun caso mettere capo a un rapporto di lavoro né far sorgere alcun diritto di precedenza o di preferenza o qualsivoglia agevolazione nei procedimenti diretti all'assunzione di personale presso l'Ente;
- non può generare alcun diritto non espressamente previsto dalle disposizioni vigenti o dal presente Regolamento.

L'Ente provvede alle coperture assicurative dei volontari civici contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari civici effettivamente impiegati e hanno effetto esclusivamente durante l'espletamento delle attività soggette all'applicazione del presente Regolamento.

Le attività di volontariato sono svolte nell'osservanza delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I volontari civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente. L'utilizzo di personale volontario non può comportare la soppressione di posti previsti nella dotazione organica dell'Ente, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Articolo 11 - Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo.

Il responsabile del servizio nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei volontari civici, previsto dall'art. 8, comma 5, del presente Regolamento, ha facoltà di sospendere o interrompere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario civico, qualora:

- a) venisse meno la necessità di utilizzo delle sue prestazioni;
- b) non sussistessero più i requisiti per l'iscrizione;
- c) fossero accertate a carico del volontario civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- d) l'Ente non ritenesse più opportune il servizio;
- e) in presenza di danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza, conseguenza diretta del comportamento del Volontario.

Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma, il nominativo del volontario viene cancellato dall'Albo. Anche la rinuncia senza giustificato motivo può comportare la cancellazione dall'Albo.

La collaborazione cessa di norma alla data esposta nella convenzione di cui al precedente art. 9. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Ente, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del volontario civico, può prolungare la collaborazione con lo stesso, se disponibile.

Almeno ogni tre anni, l'Ente effettua la revisione dell'Albo Comunale dei volontari civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Il volontario iscritto ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al servizio civico in corso, dandone preventiva comunicazione scritta al Responsabile del servizio che provvederà ad informare il servizio affari generali che provvede alla tenuta dell'Albo.

Il Volontario Civico iscritto può, altresì, sospendere temporaneamente, per gravi motivi personali, la propria collaborazione e disponibilità, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio presso il quale sta svolgendo l'attività di volontariato civico. La sospensione temporanea giustificata da seri motivi non comporta la cancellazione dall'Albo.

Il Responsabile di servizio di riferimento, nei casi sopra esposti, considerate le circostanze che hanno determinato la sospensione o la rinuncia, fatte salve più gravi responsabilità, può chiedere la cancellazione dall'Albo.

Articolo 12 - Rapporto con le organizzazioni di volontariato.

L'iscrizione all'Albo Comunale dei volontari civici è compatibile con lo status di socio-iscritto a organizzazioni di volontariato.

Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le organizzazioni di volontariato al fine di:

- promuovere le organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
- effettuare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
- mettere a punto proposte di interventi di solidarietà sociale.

Articolo 13 - Certificazione delle esperienze.

Qualora il volontario ne faccia richiesta, una volta concluso il servizio di volontariato, l'Ente, anche in collaborazione con altri enti deputati a questo fine, può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

Articolo 14 - Uso delle attrezzature.

L'Ente fornisce ai volontari civici, a proprie cura e spese, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature e gli indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa.

In caso di utilizzo da parte del volontario civico di un veicolo comunale:

- è a carico dell'Ente tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
- è compito del volontario civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, anche attraverso i puntuali adempimenti previsti dalla legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il volontario civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile Servizio Affari Generali.

Le attrezzature e i veicoli vengono consegnati e restituiti nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

Il volontario civico è tenuto al corretto uso e alla custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati fino al scarico.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

Fatto salvo il contenuto richiesto, gli schemi allegati sono esclusivamente esemplificativi e non vincolanti.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, troveranno applicazione il codice civile e le norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo comunale e sul sito internet del Comune ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

